

Firenze, 14 dicembre 2015

Raccomandata a.r.

Alla Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo
via de' Servi 17
50122 Firenze

Oggetto: Comune di Livorno/scorretta gestione finanziaria. Esposto.

Scrivo la presente in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (A.N.C.C.) in persona del legale rappresentante in carica Sig.ra Isabella Cocolo con sede a Firenze in via San Niccolò 21 quale associazione rappresentativa degli interessi dei proprietari di autocaravan (doc. 1) e del Sig. Daniele Lucio *Bencivinni .. omissis per la privacy ..* (doc. 2) per esporre quanto segue.

PREMESSO CHE

- Con determinazione dirigenziale n. 5/2011, il Comune di Livorno riservava la sosta in via Adolfo Minghi alle sole autovetture perché *“come evidenziato da una nota dell'Ufficio Prevenzione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno, la sosta delle autocaravan...è fonte di potenziale pregiudizio dello stato di sicurezza dei luoghi soprattutto in ordine alla presenza di vicini edifici di civili abitazioni”* (doc. 3).
- La determinazione comunale era basata sulla nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno prot. n. 1458/2011 del 31 gennaio 2011 (doc. 4). Con tale nota, si invitava il Comune a interdire la sosta alle autocaravan in quanto pericolose per la pubblica incolumità. Una prescrizione abnorme e viziata da eccesso di potere.
- Il Sig. Daniele Lucio Bencivinni era più volte sanzionato per aver sostato con la propria autocaravan in via Adolfo Minghi in violazione della segnaletica istituita con la determinazione comunale n. 5/2011.
- Le suddette sanzioni generavano procedimenti amministrativi e giurisdizionali con costi anche a carico della Pubblica Amministrazione.
- I verbali n. 437397 e n. 451799 rispettivamente emessi dal Comune il 26.07.2011 e l'11.11.2011 erano archiviati dalla Prefettura-UTG di Livorno visto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 5/2011 intervenuto nelle more del procedimento (docc. 5, 6).

- I verbali n. 459846/2011 e n. 452586/2011 rispettivamente emessi dal Comune il 3.10.2011 e l'8.10.2011 erano impugnanti dinanzi al Giudice di pace di Livorno che con sentenza n. 415/2012 rigettava l'opposizione (doc. 7).
- Con atto di appello del 29 novembre 2012, il Sig. Bencivinni impugnava la sentenza del Giudice di pace di Livorno n. 415/2012 (doc. 8).
- Con sentenza del 3 aprile 2014, il Tribunale di Livorno accoglieva l'appello condannando il Comune alla restituzione dell'importo della sanzione e al pagamento delle spese legali nella misura di €1.300,00 oltre accessori di legge (doc. 9).
- Con nota del 5 marzo 2015, il Sig. Bencivinni per il tramite della scrivente chiedeva al Comune di Livorno di pagare la somma di €1.660,60 in esecuzione della sentenza del Tribunale (doc. 10).
- Con nota del 7.10.2015, il Comune di Livorno richiedeva alla scrivente la fattura relativa alle spese legali al fine di procedere al pagamento che veniva successivamente effettuato (docc. 11, 12).

CONSIDERATO CHE

- Già il 31 ottobre 2011, la scrivente chiedeva al Comune di Livorno di annullare la determinazione n. 5/2011 quale provvedimento illegittimo e atto presupposto delle sanzioni emesse a carico del Sig. Bencivinni (doc. 13).
- Il 2 novembre 2011, si invitava altresì il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Livorno ad annullare la prescrizione prot. n. 1458/2011 (doc. 14).
- Con istanza di accesso del 2 novembre 2011 si chiedeva al Comune di Livorno di trasmettere gli atti richiamati nella determinazione dirigenziale n. 5/2011 e di precisare la disposizione del codice della strada fonte del provvedimento (doc. 15).
- In risposta all'istanza di accesso, il Comune specificava che la determinazione n. 5/2011 era fondata sugli artt. 7 e 39 c.d.s. e 120, co. 1, lett. c) reg. es. c.d.s. (doc. 16) e trasmetteva gli atti richiesti tra cui il rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana (NOSU) (doc. 17).
- Con nota prot. 110167/11 del 5.12.2011, il Comune di Livorno rifiutava l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 5/2011 (doc. 18);
- **IL 2 DICEMBRE 2011, IL SIG. BENCIVINNI CHIEDEVA AL COMUNE DI ANNULLARE D'UFFICIO IL VERBALE N. 459846/2011. CON TALE ISTANZA SI DENUNCIAVANO I VIZI DI ILLEGITTIMITÀ DELLA DETERMINAZIONE N. 5/2011 QUALE ATTO PRESUPPOSTO DELLA SANZIONE E SI EVIDENZIAVA**

CHE L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AVREBBE EVITATO LA SUCCESSIVA AZIONE GIUDIZIARIA CON RISPARMIO DI SPESA PER L'AMMINISTRAZIONE (doc. 19).

- Con nota prot. 19901 del 5 dicembre 2011, i Vigili del Fuoco **annullavano la prescrizione tecnica 1458/2011** posta a fondamento della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011 precisando che “.. *Sono da ritenersi superate differenti comunicazioni emanate da questo Comando*” (doc. 20).
- Nonostante la revoca della prescrizione tecnica dei Vigili del fuoco, **il Comune di Livorno con nota prot. 115403 datata 22 dicembre 2011 rifiutava di esercitare l'autotutela in merito alla determinazione n. 5/2011** (doc. 21).
- **Con nota prot. n. 216/2011, il Comune respingeva altresì l'istanza di annullamento d'ufficio del verbale n. 459846/2011** (doc. 22) costringendo il Sig. Bencivinni a opporsi davanti al Giudice di pace di Livorno con ricorso del 21 dicembre 2011 (doc. 23). La causa iscritta al n. R.G. 3813/2011 era assegnata al Giudice Emanuela Ercolini che fissava l'udienza del 4 aprile 2012.
- In data 23 gennaio 2012 – dunque prima che si svolgesse la suddetta prima udienza – con nota prot. 8485/2012, il Comune rendeva noto l'avvio del procedimento di 'abrogazione' della determinazione n. 5/2011 ritenendo “...*superati i presupposti che avevano determinato l'adozione della Ordinanza Dirigenziale...*” (doc. 24).
- Sempre in data 23 gennaio 2012, il Comune di Livorno si costituiva avanti al Giudice di pace di Livorno nel giudizio di opposizione RG 3813/2011 omettendo scientemente di depositare la nota prot. 8485/2012 (doc. 25).
- Nella comparsa di risposta, l'amministrazione difendeva strenuamente la legittimità del proprio operato: a) ritenendo inammissibile o improcedibile il ricorso perché i verbali erano stati pagati, b) confondendo le finalità perseguite con la determinazione n. 5/2011: «sicurezza della circolazione» anziché salvaguardia della pubblica incolumità; c) trascurando l'annullamento della nota dei Vigili del Fuoco n. 1458/2011 (cfr. doc. 25).
- Il 5 marzo 2011 si svolgeva davanti al Giudice di pace di Livorno la prima udienza di un ulteriore procedimento instaurato dal Sig. Bencivinni contro la Prefettura di Livorno per la medesima questione della sosta in via A. Minghi (Giudice di pace di Livorno – Emanuela Ercolini – R.G. n. 3536/2011). In tale occasione, si rendeva noto al Giudice l'avvio del procedimento di 'abrogazione' della determinazione n. 5/2011 (doc. 26).

- Con sentenza n. 261/2012 relativa alla causa RG 3536/2011, il Giudice di pace di Livorno Emanuela Ercolini respingeva il ricorso contro la Prefettura di Livorno (doc. 27).
- Forte di tale precedente, il Comune, resistente nella causa R.G. n. 3813/2011 anch'essa pendente dinanzi al Giudice di pace di Livorno Emanuela Ercolini, attendeva la fine di quest'ulteriore giudizio per concludere l'annullamento della determinazione n. 5/2011.
- Infatti, la causa R.G. n. 3813/2011 era decisa il 4 aprile 2012 (cfr. doc. 7) e il Comune con determinazione dirigenziale n. 11 **efficace dal 4.04.2012** e trasmessa alla scrivente solo il **12 aprile 2012**, concludeva il procedimento di 'abrogazione' della determinazione n. 5/2011 (doc. 28).
- Non v'è dubbio che l'amministrazione comunale abbia tentato di propiziare gli esiti del giudizio R.G. n. 3813/2011 pendente dinanzi al Giudice di pace di Livorno aspettando la sua decisione per 'abrogare' la determinazione n. 5/2011. **Tutto ciò pur conoscendo i vizi del provvedimento.**
- Né il procedimento di 'abrogazione' era di complessità tale da giustificare la violazione del termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, co. 2 legge n. 241/1990. Il Comune ha atteso ben **72 giorni** per emettere un provvedimento con il quale si rendeva noto quanto già espresso all'avvio del procedimento di annullamento della determinazione n. 5/2011.
- Infatti, nella nota prot. 8485/2012 e nella determinazione n. 11/2012, il Comune prendeva atto dell'annullamento della prescrizione tecnica dei Vigili del Fuoco prot. 1458/2011 e riteneva perciò superati i presupposti della determinazione n. 5/2011 (cfr. docc. 24, 28).
- Il Comune di Livorno era a conoscenza dell'illegittimità della propria determinazione n. 5/2011 e ciononostante non disponeva l'annullamento d'ufficio delle sanzioni emesse a carico del Sig. Bencivinni annullate in appello con sentenza del Tribunale di Livorno del 3 aprile 2014.
- L'annullamento d'ufficio delle sanzioni avrebbe garantito all'amministrazione comunale un risparmio di spesa in ossequio all'art. 1 co. 136 della legge n. 311/2004, il quale dispone che ***“Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso”***.
- Pur avendo già disposto l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 5/2011 quale atto presupposto delle sanzioni emesse a carico del Sig. Bencivinni, il Comune di Livorno resisteva nel giudizio dinanzi al

Giudice di pace di Livorno RG n. 3813/2011 e non si adoperava né per l'estinzione di tale procedimento né per l'estinzione del successivo giudizio di appello aggravando le conseguenze economiche e finanziarie derivanti all'amministrazione dalla fondata azione giudiziaria del Sig. Bencivinni.

* * *

Tanto premesso e considerato,
l'A.N.C.C. e il Sig. Daniele Lucio Bencivinni
come sopra rappresentati

CHIEDONO

alla Corte dei Conti di valutare se il Comune di Livorno ha adottato provvedimenti che rappresentano comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e/o violazione degli obiettivi della finanza pubblica ovvero ha omesso l'adozione di provvedimenti che avrebbero garantito un risparmio di spesa all'amministrazione.

Con osservanza.

Firenze, li 14 dicembre 2015

Avv. Assunta Brunetti

In allegato:

1. procura speciale rilasciata da Isabella Cocolo;
2. procura speciale rilasciata da D.L. Bencivinni;
3. Comune di Livorno, determinazione n. 5/2011;
4. Comando provinciale VV.FF. di Livorno, nota prot. 1458/2011;
5. Prefettura di Livorno, ordinanza di archiviazione n. 5264/11;
6. Prefettura di Livorno, ordinanza di archiviazione n. 5349/11;
7. Giudice di pace di Livorno, sentenza n. 415/2012;
8. atto di citazione in appello;
9. sentenza del Tribunale di Livorno del 3.4.2014;
10. istanza Avv. Assunta Brunetti del 5.3.2015;
11. nota del Comune di Livorno del 7.10.2015;
12. fattura dell'Avv. Assunta Brunetti;
13. istanza Avv. Assunta Brunetti del 31.10.2011;
14. istanza Avv. Assunta Brunetti del 2.11.2011;
15. istanza Avv. Assunta Brunetti del 2.11.2011;
16. nota del Comune di Livorno prot. 115403 del 22.12.2011;
17. rapporto del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana;
18. Comune di Livorno, nota prot. 110167/11 del 5.12.2011;
19. istanza del 2.12.2011 per l'annullamento d'ufficio del verbale del Comune di Livorno n. 459846/2011;
20. Comando provinciale VV.FF. di Livorno, nota prot. 19901/2011;
21. Comune di Livorno nota prot. 115403 del 22.12.2011;
22. Comune di Livorno nota prot. 216 del 22.12.2011;

23. Ricorso al Giudice di pace di Livorno del 22.12.2011;
24. Comune di Livorno, nota prot. 8485/2012;
25. comparsa di costituzione e risposta del Comune di Livorno nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di pace di Livorno RG 3813/2011;
26. Giudice di pace di Livorno, riepilogo causa RG 3536/2011;
27. Giudice di pace di Livorno, sentenza n. 261/2012;
28. Comune di Livorno, determinazione n. 11/2012.